



**COMUNICATO UFFICIALE N. 39**  
**Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 49/AA al 58/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 49/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 988 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Nunzio LOCANTORE e della società ASD POLISPORTIVA LIBERTAS MONTECAGLIOSO avente ad oggetto la seguente condotta:

NUNZIO LOCANTORE, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della Società POL. LIBERTAS MONTECAGLIOSO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 19 del Regolamento FIFA, 40 quater delle NOIF, 14, comma 2, e 28 del Regolamento S.G.S., per aver consentito, in assenza di preventivo accertamento di pregresso tesseramento presso la Federazione albanese, con richiesta in data 21.11.2019, gestendo e spedendo regolarmente la documentazione necessaria al tesseramento, il tesseramento illegittimo in data 07.02.2020 del calciatore minore straniero Sig. MURRJA Adem per la propria Società POL. LIBERTAS MONTECAGLIOSO – Categoria Giovanissimi stagione sportiva 2019/2020 C.R. BASILICATA, in maniera risultata non conforme alla Legge n.205/2017 in tema di richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, di età superiore agli anni 10, Circolare F.I.G.C. del 18 giugno 2019, stante l'accertata non veritiera dichiarazione del calciatore stesso circa il mancato pregresso tesseramento per Società appartenente a Federazione estera;

ASD POLISPORTIVA LIBERTAS MONTECAGLIOSO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'ex art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti il Sig. Nunzio LOCANTORE, Presidente e legale rappresentante della Società, ed il Sig. Adem MURRJA, calciatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nunzio LOCANTORE, in qualità di Presidente, e legale rappresentante pro tempore per conto della società ASD POLISPORTIVA LIBERTAS MONTECAGLIOSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Nunzio LOCANTORE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA LIBERTAS MONTECAGLIOSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 29 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 50/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 810 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Leonardo FORTUNATO e della società F.C.D. PINEROLO avente ad oggetto la seguente condotta:

LEONARDO FORTUNATO, Presidente e legale rappresentante della Società F.C.D. PINEROLO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la S.S. 2019/2020 con le calciatrici LIPPOLIS Federica (tesseramento del 6.09.2019), PAIRA Antonella (tesseramento del 20.09.2016) e BRULLO Greta (tesseramento del 10.08.2018), entro il termine del 31.10.2019, previsto dalla normativa federale;

F.C.D. PINEROLO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo FORTUNATO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società F.C.D. PINEROLO;
- 
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1(uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Leonardo FORTUNATO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società F.C.D. PINEROLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 29 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 755 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Pietro LACARBONARA e della società ASD MARTINA CALCIO 1947 avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO LACARBONARA, Presidente della Società A.S.D. Martina Franca 1947 nella stagione 2017/2018, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere comunicato al tecnico Vitantonio Sgobba, a mezzo raccomandata AR, l'avvenuto esonero dall'incarico di allenatore della squadra partecipante al campionato di seconda categoria, esonero comunicato tramite l'APP di messaggistica WhatsApp, in data 12 febbraio 2018, e non tramite raccomandata AR come prescritto dal fac-simile di Accordo fra Società aderenti alla LND e Allenatori dilettanti approvato con il protocollo di intesa fra A.I.A.C. e L.N.D.

ASD MARTINA CALCIO 1947, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro LACARBONARA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MARTINA CALCIO 1947;
- 
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pietro LACARBONARA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MARTINA CALCIO 1947;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 29 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 682 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Simone ZONCA, Luca VIOLA, Vincenzo CICORIA, e della società AS MASSERONI MARCHESE SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE ZONCA, Dirigente Allenatore della società AS Mascheroni Marchese s.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 39, lettera Fc) e/o Fd) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2019-2020 il ruolo di tecnico della squadra di categoria Allievi Regionali "Under 17 Elite" in assenza della necessaria abilitazione prevista dal regolamento del Settore Tecnico della FIGC;

LUCA VIOLA, Allenatore della società AS Mascheroni Marchese s.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 17, e 37, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto funzione di prestanome al sig. Simone ZONCA, non in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico per la guida tecnica;

VINCENZO CICORIA, Presidente della società AS Mascheroni Marchese s.r.l. all'epoca dei fatti in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 39, lettera Fc) e/o Fd) del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato la conduzione tecnica della squadra di categoria Allievi Regionali "Under 17 Elite" nella stagione sportiva 2019/2020 al Sig. Simone ZONCA – tesserato per la AS Mascheroni Marchese s.r.l. quale Dirigente - Allenatore – sprovvisto dei requisiti previsti dal regolamento del Settore Tecnico FIGC;

AS MASSERONI MARCHESE SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo CICORIA, in proprio e in qualità di Presidente per conto della società AS MASSERONI MARCHESE SRL, e dai Sigg. Simone ZONCA, Luca VIOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 75 (settantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Simone ZONCA, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Luca VIOLA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo CICORIA, e di € 250,00

(duecentocinquanta/00) di ammenda per la società AS MASSERONI MARCHESE SRL. a condizione che la A.S. MASSERONI MARCHESE SRL organizzi due campi per giovani calciatori nel corso della stagione 2020/2021- a partire dal mese di settembre 2020 - in cui saranno tenute lezioni di etica sportiva, ai quali i Sigg.ri Simone ZONCA, Luca VIOLA e Vincenzo CICORIA dovranno partecipare e la cui celebrazione dovrà essere comunicata alla Procura Federale ai fini della verifica dell'effettiva effettuazione e partecipazione;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 29 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 760 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Michele ANACLERIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE ANACLERIO, allenatore di base all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, nonché all'art. 46, comma 1 del Regolamento della L.N.D., e di quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la S.S. 2018/2019, per aver pattuito con la società A.S.D. Terlizzi Calcio, per la conduzione della squadra militante nel campionato di Eccellenza un accordo economico superiore ai massimali previsti dalle norme vigenti al momento della stipula;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele ANACLERIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Michele ANACLERIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 29 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 54/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società USD ZIVIDO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 209/AA del 4 febbraio 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società USD ZIVIDO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 209/AA del 4 febbraio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 55/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ACD CAVAION con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 224/AA dell'11 febbraio 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ACD CAVAION con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 224/AA dell'11 febbraio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 56/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD GIOVANI LEONI con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 226/AA del 13 febbraio 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD GIOVANI LEONI con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 226/AA del 13 febbraio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 57/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD NUOVA SANFELICIANA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 242/AA del 27 febbraio 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD NUOVA SANFELICIANA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 242/AA del 27 febbraio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 58/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD JUNIOR CALCIO ACIREALE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 243/AA del 28 febbraio 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD JUNIOR CALCIO ACIREALE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 243/AA del 28 febbraio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina